



CNA notizie

mensile

PERIODICO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO
della Provincia di Savona - Via Paleocapa, 22/7
Tel.: 019/829708-9 - Fax: 019/853689 - e-mail: infocna@cnasavona.it - http://www.cnasavona.it

Anno XVIII n° 7
Poste Italiane S.p.A.
spedizione in abbonamento postale-D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2,
Direzione Commerciale Business Savona
Autorizzazione Tribunale
di SV n° 401 del 17/12/1991
Mese: Novembre 2009
Direttore: Carlo Decia
Direttore Responsabile:
Mario Lorenzo Paggi
Comitato di Redazione:
G. Carbone, G. Barberis
STAMPATO IN PROPRIO

DETAZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI

Sono state approvate le norme del Decreto Legge n.78 del 1.7.2009 convertito in legge n.102 del 3 agosto 2009 contenete provvedimenti in favore delle imprese.

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa
4. L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione del solo reddito di impresa (e non anche da quello di lavoro autonomo) di un ammontare pari al 50% degli investimenti effettuati a partire dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010. A differenza del precedente provvedimento non occorre alcun raffronto con la media degli investimenti effettuati nei periodi precedenti. L'investimento, nella misura del 50% abbatte l'imponibile quindi, per i titolari di reddito di impresa, l'agevolazione rappresenta una variazione in diminuzione del reddito, anche in presenza di una perdita.
5. Per investimento si intende l'acquisto di beni mobili (macchinari e apparecchiature) con l'esclusione di: mezzi di trasporto, beni immobili, beni informatici, beni immateriali.
6. Sono senz'altro ammessi gli acquisti fatti in leasing calcolati sul valore di acquisto del bene.

ACCORDO SULLA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sono diventate operative le procedure del decreto Anticrisi per poter presentare alle Banche le domande per ottenere la **sospensione temporanea** delle quote delle rate dei mutui o dei leasing e l'**allungamento delle scadenze** dei debiti a breve termine.

Alla sospensione sono interessate tutte le IMPRESE ARTIGIANE, quelle commerciali e di servizi ed è applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 3.08.2009.

Per accedere all'iniziativa le imprese devono:

- Avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- Non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni.

1. L'ammissione all'iniziativa avviene su domanda dell'impresa secondo la modulistica presente presso le Banche e in tutte le sedi CNA. La domanda si intende accolta – salvo esplicito e motivato rifiuto scritto – entro 30 giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza.
2. L'accordo prevede la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota di capitale delle rate di mutuo. (Non è esclusa la possibilità di concordare un periodo inferiore qualora risponda ad una specifica esigenza aziendale). I mutui devono avere la durata minima oltre i 18 mesi.
3. Le operazioni di sospensione non possono comportare l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria e non possono essere accollati all'impresa nuovi e maggiori oneri, né essere richieste garanzie aggiuntive.
4. Per le operazioni di leasing la sospensione è prevista per un periodo di 6 ovvero 12 mesi rispettivamente per le operazioni di locazione finanziaria *mobiliare* (automezzi, macchinari, beni strumentali), o *immobiliare* (uffici, capannoni, laboratori). I contratti devono prevedere la formula del riscatto finale.
5. Un ulteriore forma di agevolazione prevista è costituita dalle operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine su operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili (anticipi salvo buon fine su effetti o ricevute, anticipi su fatture). I crediti devono avere il requisito della certezza e della esigibilità. Rientrano tutti quelli concessi entro la data del 30 giugno 2010 (termine ultimo per le imprese per richiedere la concessione del beneficio).

PRESSO TUTTE LE SEDI CNA
SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per ogni esigenza contattate le sedi CNA:

SAVONA

Via Paleocapa, 22/7 - Tel. 019/829708-9 - Fax 019/853689 - e-mail: infocna@cnasavona.it

ALBENGA

L.go Paganini, 11/34 - Tel. 0182/53442-3 - Fax 0182/542888 - e-mail: cnaalbenga@cnasavona.it

CAIRO MONTENOTTE

C.so Italia, 42 - Tel. 019/504825 - Fax 019/504416 - e-mail: cnacairo@cnasavona.it

FINALE LIGURE

Via Arnaldi, 3 Tel. 019/6898083 - Fax 019/6815656 - e-mail: cnafinale@cnasavona.it